

REGOLAMENTO

DISCIPLINA E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI SOGGETTE AD ISEE

Sommario

<u>Sommario</u>	p. 2
PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI	p.3
<u>Articolo 1: Oggetto</u>	p.3
<u>Articolo 2: Finalità e destinatari del Regolamento</u>	p.3
PARTE SECONDA: MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	p.4
<u>Articolo 3: Modalità di accesso</u>	p.4
<u>Articolo 4: Compartecipazione alla spesa dei servizi</u>	p.4
<u>Articolo 5: Definizioni</u>	p.5
<u>Articolo 6; Dichiarazione sostitutiva unica</u>	p.6
<u>Articolo 7: Termini di presentazione</u>	p.6
<u>Articolo 8: Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica</u>	p.6
<u>Articolo 9: Effetti di una nuova attestazione ISEE</u>	p.7
<u>Articolo 10: Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici</u>	p.7
<u>Articolo 11: Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino</u>	p.8
<u>Articolo 12: ISEE corrente</u>	p.8
PARTE TERZA; CONTROLLI SULLE DSU	p.9
<u>Articolo 13: Oggetto dei controlli dell'Ente</u>	p.9
<u>Articolo 14: Tipologia e metodologia dei controlli</u>	p.10
<u>Articolo 15: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo</u>	p.11
PARTE QUARTA: TIPOLOGIA DI SERVIZI	p.13
<u>Articolo 16: Asilo nido</u>	p.13
<u>Articolo 17: Spazio Gioco</u>	p.13
<u>Articolo 18: Servizio di mensa scolastica</u>	p.14
<u>Articolo 19: Servizio di Pre e Post Scuola</u>	p.14
<u>Articolo 20: Centri Ricreativi Estivi</u>	p.15
<u>Articolo 21: Regolamento di altri servizi</u>	p.15
PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI	p.16
<u>Articolo 22: Abrogazioni</u>	p.16
<u>Articolo 23: Pubblicità</u>	p.16
<u>Articolo 24: Entrata in vigore</u>	p.16

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni soggette ad agevolazioni afferenti all'Area Servizi Educativi del Comune di Muggiò, nel rispetto del disposto del D.P.C.M. 5/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente" e relativi provvedimenti attuativi, in ottemperanza ai Principi Generali di cui al "Regolamento disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei comuni dell'ambito territoriale di Desio", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2016, che si intende qui interamente recepito per le parti di competenza e per quanto non specificamente indicato.
2. I servizi dell'Area si rivolgono ai minori e alle loro famiglie e favoriscono il benessere, la conciliazione famiglia /lavoro e l'attuazione del diritto allo studio, promuovendo interventi educativi e ricreativi. I servizi dell'Area si strutturano in Servizio Pubblica Istruzione e Servizi per l'Infanzia. Il servizio Pubblica Istruzione comprende il servizio di Pre e Post Scuola, i Centri Ricreativi Estivi. I Servizi per l'Infanzia comprendono l'Asilo Nido e lo Spazio Gioco. La Refezione Scolastica viene garantita attraverso un'azienda partecipata totalmente dall'Ente, l'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò.

Articolo 2: Finalità e destinatari del Regolamento

1. La finalità del presente Regolamento è perseguire, per i cittadini residenti, l'accesso alle prestazioni afferenti all'Area Servizi Educativi secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il Comune si riserva la facoltà di regolamentare altre tipologie di servizi e/o progetti propri del territorio, nel rispetto del presente Regolamento.

PARTE SECONDA: MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 3 : Modalità di accesso

I servizi sono erogati mediante presentazione di apposita richiesta . Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, fatto salvo il divieto di richiedere la documentazione già in possesso dell'Amministrazione. La documentazione deve essere prodotta mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.

Articolo 4: Compartecipazione alla spesa dei servizi

1. I criteri di determinazione della compartecipazione al costo sono definiti conformemente al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - a) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, potendo prevedere forme di rateizzazione.
3. L'Ente non accetterà nuove richieste di iscrizione in caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti pregressi relativi ad uno o più servizi afferenti all'Area come individuati al precedente art. 1 comma 2 del presente Regolamento (ad esclusione della somministrazione della refezione scolastica). In casi eccezionali, per situazioni di particolare gravità, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale competente, può essere disposta una deroga a quanto sopra.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di

compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 5: Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) ISE: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b) ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c) patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - d) nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - e) dichiarazione sostitutiva unica (DSU): la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
2. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) compartecipazione utenza: costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi secondo le modalità definite nei successivi specifici articoli;
 - b) ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - c) ISEE iniziale: è il valore a partire dal quale è dovuta la compartecipazione minima da parte dell'utenza interessata;
 - d) ISEE finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
 - e) Fascia ISEE: intervallo di valori ISEE all'interno del quale è attribuita la medesima compartecipazione;
 - f) Tariffa minima: valore minimo di compartecipazione al costo del servizio (da corrispondere a partire dall'ISEE iniziale o in corrispondenza dello scaglione ISEE inferiore);
 - g) Tariffa massima: valore massimo di compartecipazione al costo del servizio (da corrispondere a partire dal superamento dell'ISEE finale oppure al superamento dello scaglione ISEE superiore);
 - h) Metodo della progressione lineare: sistema di calcolo della compartecipazione utenza che attribuisce una tariffa "personalizzata", basato sulla seguente formula matematica "Tariffa utente= (ISEE utenza – ISEE iniziale)/ (ISEE finale – ISEE iniziale) x(Tariffa massima- tariffa minima) + tariffa minima";
 - i) Metodo delle fasce differenziate: sistema di calcolo della compartecipazione utenza basato su scaglioni crescenti di ISEE, a ciascuno dei quali corrisponde una tariffa crescente.

Articolo 6: Dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Indipendentemente dalla scadenza della DSU di cui sopra, per garantire continuità alle famiglie rispetto una agevolazione sulla prestazione già stabilita ad inizio anno scolastico, le agevolazioni già concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, resteranno in vigore sino alla fine dell'anno scolastico e/o educativo; tale deroga non ha valore per i servizi attivati successivamente al 15 gennaio, per i quali sarà necessaria una nuova certificazione ISEE in corso di validità;
3. In conformità all'esito dell'attestazione ISEE, il funzionario incaricato rilascia una certificazione valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni oggetto di agevolazione previste dal presente Regolamento.

Articolo 7: Termini di presentazione

1. In considerazione della loro specificità organizzativa, per l'accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento sono previsti dei termini perentori per la presentazione della DSU. Tali termini e le deroghe previste sono fissati annualmente contestualmente alla deliberazione dell'assetto tariffario. La mancata presentazione della nuova attestazione ISEE, nei termini di cui sopra, comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione. Sono ammesse deroghe in casi di particolare gravità, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale di riferimento.
2. I termini sono resi noti alla cittadinanza mediante opportuna pubblicizzazione, quale ad esempio il sito web istituzionale. E' possibile durante l'arco dell'anno, oppure secondo termini specifici stabiliti dagli Enti erogatori, presentare la dichiarazione sostitutiva unica per accedere contributi e/o benefici previsti da normative nazionali, regionali o disposizioni d'Ambito.

Articolo 8: Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti l'attestazione ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica risulti incompleta o carente degli elementi previsti dal D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del

cittadino, a seguito di richiesta dei Servizi comunali interessati.

Articolo 9: Effetti di una nuova attestazione ISEE

1. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova attestazione ISEE al Comune.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, il Comune può richiedere una nuova attestazione ISEE in caso di variazione del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni per la richiesta dell'ISEE corrente. In tal caso gli effetti della nuova attestazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate della richiesta del Comune.

Articolo 10: Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Servizio Sociale comunale provvede, su istanza degli interessati, ad accertare le seguenti situazioni:
 - a) l'abbandono del coniuge, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza (art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013);
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013).
2. Per i procedimenti di cui al comma 1, il soggetto che chiede al Servizio Sociale comunale l'accertamento dello stato di abbandono o dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione. Il Servizio Sociale, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, anche con l'ausilio della Polizia Municipale e di altri operatori e Servizi comunali:
 - a) accerta il sussistere delle condizioni di abbandono o di estraneità;
 - b) accerta il non sussistere delle condizioni di abbandono o di estraneità;
 - c) accerta l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono o di estraneità.
3. Le attestazioni di cui al presente articolo vengono prodotte dall'interessato insieme alla

documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Articolo 11: Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, considerato che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 2 e 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, per quanto di legge - il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente a determinare il sistema tariffario nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio.
3. In casi eccezionali, per situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale competente, può essere disposto un diverso importo della quota a carico dei cittadini, con conseguente integrazione della quota stessa da parte del Comune.
4. La compartecipazione alla spesa, così come definita nel presente Regolamento, ha la finalità di garantire, nei limiti delle risorse definite negli strumenti di programmazione economico-finanziaria di ogni Ente, la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza e del Comune.

Articolo 12: ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità per un periodo di due mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

PARTE TERZA: CONTROLLI SULLE DSU

Articolo 13: Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, la presente parte è diretta a regolamentare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, il cittadino autodichiara i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - f) le seguenti componenti reddituali:
 - redditi esenti da imposta;
 - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;

- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
 - l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di familiari anziani e/o disabili;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni di cespiti;
- l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

Articolo 14: Tipologia e metodologia dei controlli

1. L'attività di controllo è diretta a verificare la fondatezza di quanto dichiarato dal richiedente e deve essere acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
3. I controlli sulle DSC e DSAN di cui alla presente parte possono essere svolti su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, in forma puntuale o a campione. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - a) nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dal richiedente all'Amministrazione o ad altre pubbliche amministrazioni, quando l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

5. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di almeno il 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.
6. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni;
 - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati;
 - c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
7. L'ufficio procedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 2 del Regolamento di cui al comma 1 dell'art.1.

Articolo 15: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, invita i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dal richiedente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà tener conto, tra l'altro:
 - dell'evidenza dell'errore;
 - della sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - della possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. Si applica inoltre l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (decadenza dal beneficio), con il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
5. Ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché delle sue condizioni economiche.
6. Su richiesta dell'interessato, eventualmente sentita l'Assistente Sociale di riferimento, è possibile concedere la rateizzazione del versamento della sanzione per un periodo massimo di 2 anni e con una quota minima di € 50,00 mensili, fatte salve diverse disposizioni dei regolamenti comunali.
7. Contestualmente all'avvio del procedimento di decadenza o di sospensione dai benefici, l'Ufficio ne dà comunicazione agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, affinché gli stessi possano intervenire per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

PARTE QUARTA: TIPOLOGIE DI SERVIZI

Articolo 16: Asilo nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto generalmente a bambini da 3 a 36 mesi, che concorre all'arricchimento della cultura dell'infanzia.
2. La quota di compartecipazione al costo della retta viene determinata secondo la formula della progressione lineare, in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
3. I parametri sono i seguenti:

ISEE INIZIALE	0 -
ISEE FINALE	20.000,00 euro

La Tariffa minima è pari al 30% della Tariffa massima.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del presente Regolamento, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Articolo 17: Spazio Gioco

1. E' uno spazio dove i bambini da 1 a 3 anni ed i loro accompagnatori hanno la possibilità di stare insieme, condividendo attività ludiche con altri bambini e creando relazioni con i pari. Agli adulti viene offerta l'occasione di confronto e scambio di idee ed esperienze.
2. La quota di compartecipazione al costo della retta viene determinata per fasce differenziate, in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
3. I parametri sono i seguenti:

Fascia	Valore ISEE
1	da 0 sino a 7.000 euro
2	da 7.000,01 euro a 15.494,00 euro
Retta max	oltre 15.494,00 euro

La Giunta Comunale stabilisce annualmente, nell'ambito dell'assetto tariffario, anche il valore delle rette agevolate di cui alla fascia 1 e 2.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del presente Regolamento, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Articolo 18: Servizio di mensa scolastica

1. La Refezione Scolastica viene garantita attraverso un'azienda partecipata totalmente dall'Ente, l'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò, che provvede anche alla riscossione delle rette.
2. La quota di compartecipazione al costo della retta viene determinata secondo la formula della progressione lineare, in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
3. I parametri sono i seguenti:

ISEE INIZIALE	0
ISEE FINALE	18.000,00 euro

La Tariffa minima è pari al 30% della Tariffa massima.

4. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del presente Regolamento, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Articolo 19: Servizio di Pre e Post scuola

1. L'Ente organizza servizi integrativi scolastici a favore di minori quali il pre e post scuola nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie allo scopo di fornire un supporto alle famiglie e che prevedono attività educative-ricreative prima e dopo il tempo scolastico.
2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi scolastici viene determinata secondo la formula della progressione lineare, in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
3. I parametri sono i seguenti:

ISEE INIZIALE	0
ISEE FINALE	15.494,00 euro

La Tariffa minima è pari al 30% della Tariffa massima.

- Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del presente Regolamento, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Articolo 20: Centri Ricreativi Diurni Estivi

- I Centri ricreativi estivi sono servizi extrascolastici a supporto delle famiglie, organizzati nel periodo estivo dopo la chiusura delle scuole e prima della loro riapertura e che consistono in attività di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a bambini nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
- La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata secondo la formula della progressione lineare, in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
3. I parametri sono i seguenti:

ISEE INIZIALE	0
ISEE FINALE	15.494,00 euro

La Tariffa minima è pari al 30% della Tariffa massima.

- Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del presente Regolamento, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Articolo 21: Regolamentazione di altri servizi

- Per quanto concerne la regolamentazione di servizi e/o progetti del territorio, non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri stabiliti per i servizi di analoga tipologia, individuati nel presente Regolamento.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22: Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 23: Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 24: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2017/2018 .